

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SECONDA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica ed in persona del dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS/2014 R.G.

Tra

CONTRAENTE

Attore

E

SOCIETÀ DI LEASING

Convenuta

CONCLUSIONI

All'udienza del 28.3.2017 le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

Con atto di citazione regolarmente notificato il CONTRAENTE ha convenuto in giudizio la SOCIETÀ DI LEASING al fine di accertare la nullità del contratto di leasing n. OMISSIS stipulato con quest'ultima per contrasto con l'art. 644 cp alla luce dell'usurarietà degli interessi pattuiti.

La SOCIETÀ DI LEASING si è costituita deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, in considerazione dell'irrelevanza degli interessi moratori (come sommati a quelli corrispettivi) ai fini del superamento del tasso soglia.

La domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

In dottrina e giurisprudenza vi è ancora un forte contrasto sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della valutazione di usurarietà oggettiva del contratto.

L'orientamento che il sottoscritto ritiene maggiormente condivisibile afferma l'irrelevanza degli interessi di mora ai fini della determinazione dell'eventuale superamento della soglia di usura.

Ed infatti la Banca d'Italia non tiene conto degli interessi di mora applicati dagli istituti di credito ai fini dell'individuazione del tasso medio praticato, integrante la base di calcolo della soglia d'usura.

In tale prospettiva, evidentemente, risulterebbe irragionevole valutare l'usurarietà o meno degli interessi applicati al prestito, quando lo sconfinamento avvenga ad opera di poste passive – quali gli interessi di mora - che non siano state tenute in considerazione per la determinazione del limite di usura (in tal senso, per il principio di simmetria, cfr. Cass., 22 giugno 2016, n. 12965).

In sintesi, ai fini della valutazione dell'usura oggettiva, non possono assumere alcun rilievo gli oneri conseguenti all'inadempimento del cliente (interessi moratori, penali) o all'interruzione volontaria del rapporto (penale di estinzione anticipata), in quanto la valutazione di usurarietà attiene alla fase fisiologica del rapporto e non già a quella patologica, che trova il suo fondamento nel comportamento volontario o colposo delle parti.

D'altronde, diversamente, risulterebbe addirittura incoraggiato l'inadempimento del mutuatario.

Quest'ultimo, infatti, sottraendosi agli obblighi di esecuzione del contratto e, dunque, non pagando regolarmente le rate di mutuo, avrebbe la possibilità di far maturare gli interessi di mora, provocando il superamento del tasso soglia in considerazione della sommatoria di questi ultimi a quelli corrispettivi, fisiologicamente dovuti. In una simile prospettiva il mutuatario deriverebbe dal proprio inadempimento un vantaggio, alla luce delle conseguenze sancite in materia dall'art. 1815 c.c., a norma del quale, quando sono pattuiti interessi usurari, non è dovuto alcun interesse ed il mutuo sostanzialmente va considerato gratuito (cfr. in tal senso anche Cass., 9 gennaio 2013, n. 350).

Va poi considerato che l'incidenza del tasso di mora sul costo complessivo del contratto non può essere determinata a priori in quanto dipende dall'ammontare del capitale scaduto e non pagato e dal periodo di mora.

Ed infatti, gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale e per tutta la durata del contratto, motivo per il quale già al momento dell'accordo è possibile accertare il costo del finanziamento.

Viceversa, gli interessi moratori sono calcolati solo sulla parte di capitale per la quale vi è inadempimento e per limitatamente periodo di mora. Ne consegue che solo dopo che si sia verificato l'inadempimento e che siano stati addebitati gli interessi di mora sarebbe possibile quantificare in che percentuale gli interessi di mora hanno inciso sul costo complessivo del finanziamento.

Nella fattispecie in esame l'attore non ha mai dedotto l'applicazione concreta degli interessi moratori pattuiti, motivo per il quale può ritenersi pacifico tra le parti che gli interessi di mora non siano mai stati addebitati all'utilizzatore. Pertanto, in virtù dei principi sopra espressi, non è condivisibile il calcolo effettuato dall'attore il quale, nel determinare il costo complessivo del finanziamento, ha sommato gli interessi corrispettivi a quelli moratori, senza che questi ultimi siano mai stati applicati dal concedente.

Va, infine, considerato che anche qualora si volesse ritenere che gli interessi moratori dovrebbero includersi nel calcolo del TAEG (ai fini del confronto con le soglie di usura), la conseguenza dell'eventuale superamento non sarebbe la nullità di tutto il contratto e la gratuità del rapporto ex art. 1815 c.c., bensì potrebbe configurarsi al più solo una nullità parziale della clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente diritto del mutuatario/utilizzatore alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti.

Tali considerazioni determinano il rigetto della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Rigetta la domanda e condanna CONTRAENTE al pagamento delle spese di lite, in favore della SOCIETÀ DI LEASING, liquidandole in € 9.450,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. ai sensi del DM 55/2014.

Napoli, 7.7.2017

**Il giudice
dott. Roberto Notaro**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS